



IN BREVE n. 49 - 2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



Coi più fervidi auguri

di Buone Feste

Marco Perelli Ercolini



FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato all'Accademia Filarmonica Romana, nel bicentenario della fondazione**

Data di emissione: 4 dicembre 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato all'Associazione Italiana Donne Medico (AIDM), nel centenario della fondazione**

Data di emissione: 3 dicembre 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Festività" dedicato al Santo Natale - soggetto pittorico**

Data di emissione: 1 dicembre 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Festività" dedicato al Santo Natale - soggetto grafico**

Data di emissione: 1 dicembre 2021

- **Francobollo commemorativo Leonardo Sciascia nel centenario della nascita**

Data di emissione: 27 novembre 2021

E' POSSIBILE CONCEDERE AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ IL COMANDO FINALIZZATO PER AGGIORNAMENTO TECNICO SCIENTIFICO?

da AranSegnalazioni Newsletter n. 23 del 2/12/2021 - Sanità orientamenti applicativi

SAN301

E' possibile concedere al personale del comparto sanità il comando finalizzato per aggiornamento tecnico scientifico?

Per quanto attiene al personale del comparto sanità, il comando finalizzato di cui all'art. 45 del DPR 761/1979 previsto nell' art. 29, comma 7, lett. d), del CCNL del 7.4.1999 è stato disapplicato dall'art. 52, comma 1, lett. d,) del CCNL del 20.9 .2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 mentre è tutt'ora vigente il comando finalizzato previsto dall'art. 20, comma 6, dello stesso CCNL integrativo del 20.9.2001.

AD UN DIPENDENTE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E IN DISTACCO SINDACALE AL 50% PUÒ ESSERE CONFERITO UN INCARICO DI FUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 14-23 DEL CCNL DEL COMPARTO SANITÀ 2016-2018?

da AranSegnalazioni Newsletter n. 23 del 2/12/2021 - Sanità orientamenti applicativi

CSAN85b

Ad un dipendente in servizio a tempo indeterminato e in distacco sindacale al 50% può essere conferito un incarico di funzione ai sensi degli artt. 14-23 del CCNL del Comparto Sanità 2016-2018?

Si deve tenere presente che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, (Flessibilità in tema di distacchi sindacali) del CCNQ del 4/12/2017, il distacco sindacale part-time non si configura come un rapporto di lavoro part – time bensì a tempo pieno. E ' pertanto possibile conferire un incarico di funzione anche a tale tipologia di distacco sindacale sebbene la relativa indennità di funzione dovrà essere erogata in proporzione alla prestazione lavorativa resa nell'Azienda di appartenenza.

L'INCARICO DI UN DIRIGENTE, ASSENTE PER I MOTIVI DI CUI AL COMMA 5 DELL'ART. 22 DEL CCNL DELL'AREA DELLA SANITÀ TRIENNIO 2016/2018, PUÒ ESSERE ASSEGNATO DALL'AZIENDA O ENTE AD ALTRO DIRIGENTE GIÀ DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO?

da AranSegnalazioni Newsletter n. 23 del 2/12/2021 - Sanità orientamenti applicativi

ASAN51

L'incarico di un dirigente, assente per i motivi di cui al comma 5 dell'art. 22 del CCNL dell'Area della Sanità triennio 2016/2018, può essere assegnato dall'Azienda o Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato?

Si conferma che, anche in applicazione del comma 6 dell'art. 22 (Sostituzioni) del CCNL 2016-2018 dell'Area della Sanità, l'incarico del dirigente assente per i motivi di cui al comma 5 può

essere assegnato dall'Azienda ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato secondo la disciplina prevista dall'art. 15 e seguenti del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dal CCNL poco sopra citato per quanto attiene a tutti gli istituti applicabili agli incarichi ivi incluse le procedure di scelta del dirigente, la durata, la connessa retribuzione di posizione spettante, l'indennità di struttura complessa e l'indennità di esclusività per l'incarico di struttura complessa.

AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL REQUISITO DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE, UTILE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE DI CUI ALL'ART. 18 DEL CCNL 2016/2018, PUÒ FAR VALERE ANCHE IL SERVIZIO PRESTATO COME MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE?

da AranSegnalazioni Newsletter n. 23 del 2/12/2021 - Sanità orientamenti applicativi

ASAN53c

Ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza professionale, utile per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice di cui all'art. 18 del CCNL 2016/2018, può far valere anche il servizio prestato come medico specialista ambulatoriale?

I requisiti di accesso per l'incarico in oggetto sono quelli previsti dall'art. 18, comma 1 e paragrafo I) alla lett. c) del CCNL in oggetto ovvero sia l'aver maturato almeno 5 anni di servizio con le caratteristiche di cui al successivo comma 4 e l'aver superato la verifica del collegio tecnico.

Nell'art. 18, comma 4, sull'attribuzione degli incarichi, si dispone che, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, si devono prendere in considerazione *“i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell'Unione Europea con o senza soluzione di continuità”*.

Il suddetto articolo 1 (Campo di applicazione) del medesimo prevede che *“Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del medesimo CCNQ.”*

Da queste norme pattizie, si evince dunque chiaramente che il servizio riconoscibile è solo quello svolto presso le aziende e gli enti del comparto Sanità di cui all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. Tra l'altro, la terminologia utilizzata dalle disposizioni contrattuali, le rende riferibili esclusivamente ai dirigenti che hanno maturato l'anzianità di servizio in questione con un rapporto di lavoro dipendente di natura pubblica.

Inoltre, occorre anche far presente che la possibilità di conferimento di incarichi organizzativi nelle aziende del SSN ai medici Specialisti Sumai è regolata da disposizioni legislative - tra le quali anche l'art. 8 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. - e dagli accordi collettivi nazionali, tra i medici specialisti Sumai e le Aziende, per la disciplina dello svolgimento, nell'ambito e nell'interesse del SSN, dei compiti e delle attività professionali relativi alle singole categorie e che questi ultimi accordi non sono sottoscritti dalla scrivente Agenzia.

Pertanto, il quesito esula dall'ambito di competenza della scrivente Agenzia, la cui assistenza è finalizzata alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblico dalla medesima sottoscritti, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. Si fa presente che istituzionalmente competenti in materia sono invece il Dipartimento della Funzione Pubblica e la SISAC.

A titolo di fattiva collaborazione istituzionale, si segnala infine che sul caso specifico degli incarichi cosiddetti "SUMAI" la Ragioneria Generale dello Stato ha rilasciato una nota con protocollo 104123 del 16 dicembre 2013.

**I COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE
SPETTANO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA IMPEGNATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER
RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE?** da AranSegnalazioni Newsletter n. 23 del
2/12/2021 – Funzioni locali - Nuova disciplina delle posizioni organizzative

CFL139

I compensi per il lavoro straordinario elettorale spettano al personale titolare di posizione organizzativa impegnato in occasione delle elezioni per rinnovo del consiglio comunale?

Nel merito del tema in oggetto, si ritiene opportuno confermare che, come evidenziato in altri orientamenti applicativi consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia, nel caso di elezioni comunali, i compensi per lavoro straordinario possono essere riconosciuti ai titolari di posizione organizzativa solo nella specifica ipotesi considerata nell'art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 norma espressamente richiamata dall'art. 18, comma 1, lett d) del CCNL del 21.05.2018.

OBBLIGO ALLA VACCINAZIONE COVID PERSONALE SANITARIO

Consiglio di Stato decreto n. 06401/2021

... la prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate, assume una connotazione ancor più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di vaccinazione sia opposto da chi, come il personale sanitario, sia - per legge e ancor prima per il cd. "giuramento di Ippocrate"- tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell'esercizio dell'attività professionale entri in diretto contatto ...

ALLEGATI A PARTE - CONS.STATO Decreto n.06401 del 2.12.2021 (documento 259)

**COSTO DEL LAVORO E RIFORMA FISCALE: LE ALTERNATIVE PER
RIDURRE IL CUNEO** da Il Punto - Pensioni & Lavoro

Il taglio delle tasse per i redditi più bassi, senza diminuzione della spesa, rischia di riversarsi su quel 21% di lavoratori che dichiara più di 29mila euro l'anno e che, con la propria IRPEF, sostiene il sistema di protezione sociale italiano: contrasto di interessi, welfare aziendale e detassazione di premi o aumenti salariali le soluzioni per ridurre il cuneo fiscale e contributivo in modo più equo a cura di Alberto Brambilla - *Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali*

<https://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/il-punto-di-vista/costo-del-lavoro-e-riforma-fiscale-le-alternative-per-ridurre-il-cuneo-fiscale-.html>

[L'articolo è stato pubblicato sul Corriere della Sera L'Economia del 27/9/2021](#)

Tabella - IRPEF 2019, lavoratori dipendenti per scaglioni di reddito al netto dell'effetto bonus da 80 euro

Dichiarazioni redditi ai fini IRPEF 2020 relative ai LAVORATORI DIPENDENTI, anno d'imposta 2019								
Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	al lordo del bonus						
		Numero versanti	Ammontare IRPEF in migliaia di €	% Ammontare sul totale	Imposta media in € per contribuente	N. abitanti corrispondenti ai contribuenti	% contribuenti sul totale	Imposta media in € per cittadino
zero o inferiore	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
da 0 a 7.500	4.059.622	1.165.367	279.759	0,30%	69	5.847.738	18,91%	48
Fino a 7.500 compresi negativi	4.059.622	1.165.367	279.759	0,30%	69	5.847.738	18,91%	48
da 7.500 a 15.000	4.189.685	3.161.762	3.074.452	3,33%	734	6.035.089	19,52%	509
da 15.000 a 20.000	2.964.636	2.797.961	6.373.449	6,91%	2.150	4.270.451	13,81%	1.492
da 20.000 a 29.000	5.660.075	5.561.940	22.032.912	23,89%	3.893	8.153.133	26,37%	2.702
da 29.000 a 35.000	1.920.056	1.909.788	12.370.788	13,42%	6.443	2.765.771	8,95%	4.473
da 35.000 a 55.000	1.829.578	1.825.587	19.363.160	21,00%	10.583	2.635.441	8,52%	7.347
da 55.000 a 100.000	651.227	650.753	14.696.533	15,94%	22.567	938.069	3,03%	15.667
da 100.000 a 200.000	153.752	153.693	7.589.584	8,23%	49.363	221.474	0,72%	34.268
da 200.000 a 300.000	21.052	21.045	2.050.124	2,22%	97.384	30.325	0,10%	67.606
sopra i 300.000	15.135	15.129	4.380.978	4,75%	289.460	21.801	0,07%	200.949
TOTALE	21.464.818	17.263.025	92.211.739	100%		30.919.293	100%	

Dichiarazioni redditi ai fini IRPEF 2020 relative a LAVORATORI DIPENDENTI, anno d'imposta 2019								
Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Bonus spettante	Ammontare al netto bonus					Media in € per cittadino
		Numero contribuenti	Ammontare bonus in migliaia di €	Media bonus in migliaia di €	Ammontare IRPEF in migliaia di €	% Ammontare sul totale	Media in € per contribuente	
zero o inferiore	0	28	16	0,57	-16	0,00%	0	0
da 0 a 7.500	4.059.622	1.019.532	341.212	0,33	-61.453	-0,07%	-15	-11
Fino a 7.500 compresi negativi	4.059.622	1.019.560	341.228	0,33	-61.469	-0,07%	-15	-11
da 7.500 a 15.000	4.189.685	3.762.294	3.187.321	0,85	-112.869	-0,14%	-27	-19
da 15.000 a 20.000	2.964.636	2.855.464	2.638.641	0,92	3.734.808	4,54%	1.260	875
da 20.000 a 29.000	5.660.075	4.547.374	3.769.808	0,83	18.263.104	22,20%	3.227	2.240
da 29.000 a 35.000	1.920.056	143	44	0,31	12.370.744	15,04%	6.762	4.694
da 35.000 a 55.000	1.829.578	0	0	0,00	19.363.160	23,53%	10.583	7.347
da 55.000 a 100.000	651.227	0	0	0,00	14.696.533	17,86%	22.567	15.667
da 100.000 a 200.000	153.752	0	0	0,00	7.589.584	9,22%	49.363	34.268
da 200.000 a 300.000	21.052	0	0	0,00	2.050.124	2,49%	97.384	67.606
sopra i 300.000	15.135	0	0	0,00	4.380.978	5,32%	289.460	200.949
TOTALE	21.464.818	12.184.835	9.937.042	0,82	82.274.697	100,00%		
IL 38,43% DEI CITTADINI NON PAGA IMPOSTE								
IL 13,81% DEI CITTADINI PAGA IL 4,54% DELLE IMPOSTE 875 € PRO CAPITE, INSUFFICIENTI PER I COSTI SANITARI								
IL 47,76% DEI CITTADINI PAGA IL 95,67% DELLE IMPOSTE			LO 0,88% DEI CITTADINI PAGA IL 17,04% DELLE IMPOSTE					
IL 21,39% DEI CITTADINI PAGA IL 73,47% DELLE IMPOSTE			LO 0,17% DEI CITTADINI PAGA IL 7,82% DELLE IMPOSTE					
IL 12,44% DEI CITTADINI PAGA IL 58,44% DELLE IMPOSTE			LO 0,07% DEI CITTADINI PAGA IL 5,32% DELLE IMPOSTE					
IL 3,92% DEI CITTADINI PAGA IL 34,90% DELLE IMPOSTE								

Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali su dati MEF - Agenzia delle Entrate (aggiornamento al 14 luglio 2021)

AUMENTI CONTRATTUALI RETROATTIVI

Salvo diversa indicazione della contrattazione collettiva, nel pubblico impiego gli adeguamenti retributivi previsti nel rinnovo contrattuale, spettano anche se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro in data anteriore alla stipula del rinnovo contrattuale.

"per escludere l'applicabilità degli effetti retroattivi del nuovo contratto collettivo ai lavoratori cessati dal servizio anteriormente alla data di conclusione di esso, è necessario che le parti sociali, nell'esplicazione della loro autonomia contrattuale, limitino i benefici stessi ai soli lavoratori 'in servizio' alla data di conclusione del nuovo contratto collettivo"

Corte di Cassazione sez. Lavoro - sentenza n.29906 del 1 dicembre 2020 pubbl. il 25 ottobre 2021

L'EUROPA DEI FATTI - OPPORTUNITA' PER I GIOVANI di Patrizia Toia

Buongiorno,
con questa mail vorrei brevemente informarla di alcuni bandi e opportunità attualmente attivi a livello europeo e regionale.

Da qui potrà quindi facilmente consultare opportunità rivolte a giovani, PMI, enti pubblici, associazioni e altri soggetti.

Alcuni bandi che troverete hanno una scadenza ravvicinata, ma ritengo comunque opportuno segnalarveli per informazione.

Spero che siano utili per lei e per le persone di sua conoscenza.

Un caro saluto,

Patrizia Toia



Opportunità per i giovani

Qui alcune borse di studio, tirocini e altre opportunità dedicate esclusivamente ai giovani.

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi europei



Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini al processo di elaborazione delle politiche dell'UE

L'obiettivo del bando è quello di promuovere la partecipazione e il contributo dei cittadini e delle associazioni rappresentative alla vita democratica e civica dell'UE

[Vai alla pagina](#)



Erasmus+ Scambi virtuali nel campo dell'istruzione superiore e in quello dei giovani

Questo invito a presentare proposte fa parte delle azioni lanciate dal nuovo programma Erasmus+ 2021-2027 al fine di rafforzare la cooperazione internazionale con i paesi non associati ad esso.

[Vai alla pagina](#)

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi Regionali

Qui alcuni bandi attivi per le regioni di mia pertinenza: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.

[Vedi tutti i bandi](#)

AGENZIA ENTRATE - ESENTI LE SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Con la risposta n. 798 del 3 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità da parte di una Scuola, al fine di affrontare la digitalizzazione della scuola, di rimborsare al proprio personale scolastico le spese documentate e anticipate dal dipendente per l'acquisto di "dotazioni IT", funzionali allo svolgimento della didattica che costituisce l'interesse esclusivo del datore di lavoro.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta n. 798 del 3.12.2021 (documento 260)

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Col messaggio n.4222/2021 l'Inps rende noto il riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori impiegati in lavori di pubblica utilità ex D.Lgs. n.280 del 7 agosto 1997.

Adeguandosi all'orientamento della Corte di Cassazione, il Ministero del Lavoro con la nota prot. n. 4235 del 10 aprile 2019 aveva precisato che anche ai lavoratori impiegati in progetti di pubblica utilità deve essere corrisposto l'assegno previsto per i lavori socialmente utili dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, il cui importo è stato elevato a lire 850.000 al mese (25,82 €) dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e che dalla stessa data è rivalutabile nella misura dell'80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati", ai sensi del comma 8 dello stesso art. 8 del D.Lgs. n. 468 del 1997.

In base al medesimo principio agli interessati spetta anche l'accredito della contribuzione figurativa di cui all'articolo 8, comma 19, del D.Lgs n. 468/1997 (utile però solo ai fini del diritto a pensione e non anche ai fini della determinazione della misura dell'assegno).

In particolare il rimborso delle somme derivanti dall'adeguamento dell'importo mensile del sussidio LPU a suo tempo corrisposto nella misura di 800.000 lire mensili, anziché di 850.000 lire (rivalutazione pari a 25,82 euro mensili) avviene previa richiesta dell'interessato a mezzo PEC o raccomandata A.R. da indirizzare alla Struttura territorialmente competente.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4222 del 30.11.2021 (documento 261)

2022 - CANALI DI PENSIONAMENTO

Su Pensioni Oggi un primo riepilogo dei canali di pensionamento disponibili nel 2022 a seguito delle modifiche contenute nel disegno di legge di bilancio - a cura di Bernardo Diaz.

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-ecco-le-strade-per-uscire-nel-2022>

TIPO DI PRESTAZIONE	LAVORATORI	ANNO 2022
Pensione di vecchiaia misto e contributivo	Pubblico impiego - lavoratori e lavoratrici	67 anni
	Lavoratrici dipendenti del settore privato	67 anni
	Lavoratrici autonome	67 anni
Pensione anticipata misto e contributivo	Lavoratori dipendenti e autonomi	42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane) ***
	Lavoratrici dipendenti e autonome	41 anni e 10 mesi (pari a 2175 settimane) ***
Lavoratori precoci solo sistema misto	Lavoratori e lavoratrici	42 anni (pari a 2132 settimane) ***
Quota 100 misto e contributivo	Lavoratori e lavoratrici del settore privato	64 anni e 38 di contributi ***
Quota 100 misto e contributivo	Lavoratori e lavoratrici del pubblico impiego	64 anni e 38 di contributi ****
Pensione anticipata solo contributivo	Lavoratori e lavoratrici	64 anni
Pensione di vecchiaia solo contributivo	Lavoratori e lavoratrici	71 anni

*** finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti

**** finestra mobile di sei mesi dalla maturazione dei requisiti

da PensioniOggi - sintesi

ATTENZIONE:

IL RISCATTO AGEVOLATO (*) È UTILE ANCHE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA

Dallo scorso anno il riscatto agevolato della laurea può essere utilizzato anche dai lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, previa opzione per il sistema di calcolo interamente contributivo (Circ. Inps 6/2020).

"... anche i periodi riscattati ai sensi del comma 5-quater hanno la stessa valenza ai fini pensionistici di quelli riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis del medesimo articolo 2 del D.lgs n. 184/1997" - INPS circolare 106/2019.

(*) Per **riscatto agevolato** si intende una nuova modalità di calcolo dell'onere di riscatto per periodi che si collocano nel sistema contributivo della pensione

vedi in

<https://riscattodilaurea.it/#:~:text=Per%20riscatto%20agevolato%20si%20intende,nel%20sistema%20contributivo%20della%20pensione.&text=Quindi%2C%20se%20pre senti%20domanda%20nell'anno%202021%20e%20scegli%20il,pari%20a%205.264%2C49%20euro>

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 6 del 22.01.2020 (documento 262)

GREEN PASS E “SUPER” GREEN PASS. IL GOVERNO CHIARISCE COME UTILIZZARLI IN OGNI ATTIVITÀ. ECCO LE REGOLE PER LAVORO, TEMPO LIBERO E SPOSTAMENTI

Dal 6 dicembre al 15 dicembre, salvo proroghe, scattano le nuove disposizioni previste dal Governo. Il Governo ha redatto una tabella di sintesi con le indicazioni su come utilizzare i due tipi di Green

Pass per tutte le attività: trasporti urbani ed extraurbani, lavoro, scuola, ingresso in ospedale, sport, skipass, cinema, teatri e spettacoli, ristoranti, shopping, estetica, alberghi, terme, feste ed eventi. Per ogni attività viene chiarito quando è richiesto il Green pass base che prevede anche il tampone o quando è obbligatorio quello "rafforzato" riservato solo ai vaccinati e ai guariti.

VEDI TESTO e TABELLA ATTIVITA' CONSENTITE SENZA e CON GREEN PASS BASE E RAFFORZATO IN

[Green pass e "super" Green pass. Il Governo chiarisce come utilizzarli in ogni attività. Ecco le regole per lavoro, tempo libero e spostamenti - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

**ALLEGATI A PARTE - GOVERNO Attività consentite senza e con green pass base e rafforzato (documento 263)
In G.U. le nuove regole (documento 264)**

RIVALUTAZIONE PENSIONI (PEREQUAZIONE AUTOMATICA) (mpe)

Il provvedimento riguarda l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti previdenziali e assistenziali, e viene fatto ogni anno tenendo conto dell'incremento del costo del paniere della spesa e delle bollette di luce e gas, per non far perdere la capacità di acquisto a chi non è più nel mondo del lavoro.

Purtroppo la perequazione automatica anche quando non viene congelata o tagliata è ben lungi dalla reale svalutazione monetaria corrente e, pertanto, la pensioni, seppur conseguenti a versamenti contributivi a valore corrente durante tutta la vita lavorativa, in pochi anni perdono il loro originario valore nel potere d'acquisto e diventano semplicemente dei debiti di valuta e non di valore in altre parole si sviscerano da cui il detto "le pensioni d'annata, diventano negli anni pensioni dannate, impoverite, da fame".

ENPAM - CONTRIBUTO QUOTA "A" 2022

Con la nota prot. n. 12996 del 02 dicembre 2021, i Ministeri vigilanti hanno approvato la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 16 settembre 2021, concernente la determinazione, per l'anno 2022, degli importi dei contributi minimi obbligatori, distinti per fascia di età, dovuti da ciascun iscritto alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale.

Classe di età	Anno 2021	Anno 2022
< 30	€ 234,11	€ 240,08
30 - 35	€ 454,42	€ 466,01
35 - 40	€ 852,74	€ 874,48
> 40	€ 1.574,86	€ 1.615,02
Ultraquarantenni ammessi alla contribuzione ridotta	€ 852,74	€ 874,48
Studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria	€ 117,06	€ 120,04

cui va aggiunto il contributo di maternità 2022 - euro 49,93 (nel 2021 € 44,55)

Con delibera n. 106 del 16 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione ha determinato l'importo del **contributo di maternità** da porre a carico degli iscritti per l'anno 2022, fissandolo in € 49,93.

La determinazione dei contributi minimi obbligatori della quota "A" dovuti in misura fissa e per

fasce di età vengono annualmente rivalutati in misura pari al 75% dell'incremento percentuale fatto registrare dal numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat fra il mese di giugno dell'anno immediatamente precedente il pagamento medesimo, maggiorato di un punto e mezzo percentuale.

Pertanto per l'anno 2022

- 1- è stato preso come base di partenza l'incremento percentuale dell'indice Istat fatto registrare fra giugno 2021 e giugno 2020, pari a 1,4%;
- 2- è stato determinato il 75% di tale percentuale (1,4% ---> 1,05%);
- 3- è stata applicata tale aliquota maggiorata di un punto e mezzo percentuale e precisamente $1,05\% + 1,5\% = 2,55\%$;
- 4- sono stati incrementati del 2,55% gli importi di ciascuna fascia di età dovuti per l'anno 2021.

Ricordiamo le date della rateizzazione della contribuzione della Quota "A" assommata al contributo di maternità:

- 30 aprile
- 30 giugno
- 30 settembre
- 30 novembre

Su può pagare anche mediante domiciliazione.

Chi non ha attivato la domiciliazione bancaria deve fare il versamento con i bollettini Mav precompilati.

[Domiciliazione - Quota A](#)
[Bollettini Mav - Quota A](#)



MILITARI - IL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO

Il Tar Lecce Sezione 3, con la sentenza n. 402 del 26 marzo 2020 ha riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferimento prevista dall'articolo 1 della legge 86/2001:

Art. 1. - Indennità di trasferimento

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodicennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.

2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000

mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. ((Comma abrogato dalla L. 23 dicembre 2014, n.190)).

Il TAR ha respinto la tesi del Ministero, affermando che la posizione giuridica dedotta dai dipendenti ha natura di diritto soggettivo con carattere patrimoniale.

La pronuncia è stata poi appellata dal Ministero della Difesa, ma il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 4829/2020 pubblicata il 28 agosto 2020, ha rigettato l'appello.

ALLEGATI A PARTE - TAR Lecce sez. III Sentenza n.402 del 26 marzo 2020 (documento 265)

INAIL - BANDO ISI 2020: PUBBLICATI GLI ELENCHI CRONOLOGICI PROVVISORI REGIONALI/PROVINCIALI

Publicati gli elenchi cronologici provvisori regionali/provinciali. Dal 4 dicembre 2021 è possibile effettuare l'upload della documentazione.

Sono online gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento inoltrate l'11 novembre 2021, tramite sportello informatico, nel rispetto delle regole tecniche e modalità di svolgimento.

Negli elenchi provvisori, pubblicati nella sezione dedicata al Bando Isi 2020, le domande sono riportate secondo l'ordine cronologico di arrivo e sono contrassegnate, in base all'esito, dalla lettera:

- **S:** collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento;
- **S-REC:** subentrate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall'esclusione delle domande annullate per violazione delle Regole tecniche in applicazione dell'art. 14 del bando Isi 2020;
- **N:** non ammissibili, provvisoriamente, per carenza di fondi.

A partire dal giorno 4 dicembre 2021 fino alle ore 18:00 del giorno 4 febbraio 2022, per le domande contrassegnate dalla lettera S o S-REC le imprese dovranno inviare, a pena di decadenza, il modulo "A" e la documentazione a conferma e completamento della domanda secondo le modalità indicate all'art. 27 dell'Avviso pubblico.

- **[Bando Isi 2020](#)**

Modalità di partecipazione, avvisi pubblici ed elenchi relativi al finanziamento.

FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE NON CONSENTE LA NOMINA DI RESPONSABILE MEDICO DELLA DIREZIONE DI UNA

RSA da DoctorNews di martedì 7 dicembre 2021 a cura del Dott. Jacopo Grassini -
www.dirittosanitario.net

Il decreto del Ministero della Salute 30 gennaio 1998, con riguardo alla valutazione delle specializzazioni dell'Area Medica e delle Specialità Mediche (Tabella B), individua come equipollenti alla specializzazione in "Geriatria", quelle in "Geriatria e Gerontologia", in "Medicina

interna" o in "Medicina generale". Il ricorrente è pacificamente privo di una delle specializzazioni richieste per ricoprire l'incarico di responsabile medico della Direzione di una Rsa. Il fatto che non esista nell'attuale ordinamento una specializzazione in "Medicina generale" non può portare alla conclusione, invocata dal ricorrente, di ritenere che il decreto ministeriale abbia inteso riferirsi all'attestato di Formazione specifica in "Medicina generale", e che quindi detto attestato costituisca una sorta di titolo equipollente rispetto alla specializzazione in "Geriatria".

GOVERNO - RIDUZIONE IRPEF PER LE FORZE DI POLIZIA E LE FORZE ARMATE ANNO 2021 da DplMo - fonte Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021, il DPCM 27 ottobre 2021, con la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'articolo 45, comma 2, del [decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#), al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – anno 2021.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2021

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate - anno 2021.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante l'approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 45, comma 2, laddove è stabilito al:

primo periodo che: «Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle

Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, e' riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»;

secondo periodo che: «La misura della riduzione e le modalita' applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari.»;

terzo periodo che: «La riduzione di cui al presente comma e' cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

quarto e quinto periodo che: «Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro e' innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati dalle seguenti misure:

- a) 48.050 euro per l'anno 2019;
- b) 7.008.680 euro per l'anno 2020;
- c) 10.215.998 euro per l'anno 2021;
- d) 5.476.172 per l'anno 2022;
- e) 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, in pari data, 15 marzo 2018, n. 39 e n. 40, recanti rispettivamente recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018» e recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018», con i quali e' stato previsto un incremento del trattamento economico del personale non dirigente del comparto difesa e sicurezza pari al 3,48 per cento a decorrere dal 2018;

Visto il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente che, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Ritenuto di dover innalzare, ai sensi del citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017, il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente, degli aventi diritto alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, da 28.000 euro a 28.974 euro, per effetto dell'incremento del trattamento economico derivante dai sopracitati provvedimenti di concertazione;

Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente provvedimento e' cumulabile anche con il trattamento integrativo di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020;

Accertato il numero complessivo di unita' di personale del comparto sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2021 che, in base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente riferito all'anno 2020 non superiore a euro 28.974, e' pari a 94.157 unita';

Considerata la necessita' di realizzare le riduzioni di imposta stabilite dal citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017 attraverso il meccanismo delle detrazioni, coerentemente con il complesso degli adempimenti previsti a legislazione vigente cui sono tenuti i sostituti d'imposta;

Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa per l'anno 2021 pari ad euro 57.415.998, recato dal citato art.45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, cosi' come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172;

Considerata altresì, la necessità di evitare disparità di trattamento tra il personale del menzionato comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Pres. Roberto Garofoli, è stata conferita la delega per talune funzioni nonché per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Destinatari della riduzione d'imposta

1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021, che ha percepito nell'anno 2020 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore ad euro 28.974.

Art. 2

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 609,50 euro.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2021 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2021 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2021

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Garofoli

Il Ministro della difesa
Guerini

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro della giustizia
Cartabia

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2021

Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2827

MIN.SALUTE - COVID-19 LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

da DplMo - fonte: Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021, le **Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali**.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrate e modificate dal Comitato tecnico-scientifico.

[Le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali](#)

CTRL + clic

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 2 dicembre 2021

Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 10-bis, che prevede che «I protocolli e le linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto altresì l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2021, n. 241;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2021, n. 282;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», concernente la costituzione del Comitato tecnico-scientifico;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021 recante «Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2021, n. 136;

Vista la nota prot. n. 8786/COV19 del 2 dicembre 2021, con la quale il Segretario generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso la versione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», revisionata alla luce del verbale n. 55 del Comitato tecnico-scientifico relativo alla seduta del 29 novembre 2021, contenente il parere favorevole e alcune indicazioni;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art. 10-bis del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le suddette «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» trasmesse con la citata nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che aggiornano e sostituiscono il documento di cui all'ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrate e modificate dal Comitato tecnico-scientifico, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

2. Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e sostituiscono il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», adottato con la citata ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, come previsto all'art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2021

Il Ministro: Speranza

Avvertenza:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutivo ed esecutorio, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

NOTA:

Le linee guida aggiornate, dopo il confronto con il Cts, sono pubblicate sul sito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: www.regioni.it

Link: [Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali](#)

GOVERNO - LE FAQ SUL GREEN PASS “RAFFORZATO” da DplMo – fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato ulteriori FAQ in materia di Green Pass. In particolare, ha fornito alcune risposte sul cd. Green pass “rafforzato”.

QUESTE LE FAQ PUBBLICATE

Qual è la differenza tra green pass base e green pass rafforzato?

Il green pass base indica la Certificazione verde COVID19 attestante l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall'infezione Covid-19 o l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Per green pass rafforzato, invece, si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall'infezione Covid-19. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con [Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra](#).

A cosa serve il green pass rafforzato?

Il green pass rafforzato è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per effettuare spostamenti, accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca. In zona bianca e gialla, ad esempio, è richiesto per l'accesso a spettacoli, competizioni ed eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose),

discoteche e cerimonie pubbliche. In zona arancione, per l'accesso a palestre, sagre, fiere, convegni, congressi.

Il green pass rafforzato è sempre richiesto per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso?

Sì, per il consumo al tavolo al chiuso in zona bianca, gialla e arancione, senza limitazioni di commensali. Fanno eccezione i servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Per l'accesso a questi ultimi servizi, quindi, sarà consentito esibire anche la Certificazione verde COVID-19 base, che attesta l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Quando entra in vigore il green pass rafforzato?

A decorrere dal 29 novembre 2021, il green pass rafforzato è richiesto in zona gialla e arancione. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, è richiesto anche in zona bianca.

Per avere il green pass rafforzato bisogna scaricare una nuova Certificazione verde COVID-19?

No, basterà presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione già in tuo possesso. Sarà l'App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

Come avviene la verifica del green pass rafforzato?

Fino al 5 dicembre 2021, è consentita la verifica del possesso del green pass rafforzato in formato cartaceo. Dal 6 dicembre 2021, i controlli potranno essere effettuati utilizzando l'app VerificaC19, che sarà in grado di riconoscere la validità dei certificati utilizzando l'impostazione specifica per il green pass rafforzato.

LAVORO AGILE - SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO NAZIONALE da DplMo

In data 7 dicembre 2021 è stato raggiunto l'accordo con le parti sociali sul **Protocollo Nazionale** con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul **lavoro agile nel settore privato**, promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Queste le materie trattate nel protocollo e che costituiscono delle buone prassi a cui le parti possono attenersi:

- Accordo individuale
- Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione
- Luogo di lavoro
- Strumenti di lavoro
- Salute e sicurezza sul lavoro
- Infortuni e malattie professionali
- Diritti sindacali
- Parità di trattamento e pari opportunità
- Lavoratori fragili e disabili
- Welfare e inclusività
- Protezione dei dati personali e riservatezza
- Formazione e informazione
- Osservatorio bilaterale di monitoraggio
- Incentivo alla contrattazione collettiva

[Il Protocollo sul Lavoro Agile](#)

← CTRL + clic

**MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DEI
MEDICI LA CONTROVERSIA APPARTIENE AL GIUDICE ORDINARIO** da

DoctorNews di giovedì 9 dicembre 2021 a cura del dott. Jacopo Grassini - www.dirittosanitario.net
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla controversia relativa al mancato rinnovo del contratto di lavoro autonomo stipulato dall'Inps all'esito di selezione pubblica con i medici incaricati delle procedure di valutazione per la concessione dell'invalidità civile, atteso che il rapporto di lavoro instaurato è di natura parasubordinata, e pertanto privatistica, e che la procedura selettiva ha caratteristiche negoziali e non di pubblico concorso.